

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, ver-tenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un'audi-zione, violazione dell'obbligo di fornire adeguata comunicazio-ne, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere una sua audizione ed abbia violato il suo obbligo di fornirle adeguata comunicazione. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata, mancanza aggravata dall'ul-teriore omissione del Consiglio di dare risposta alle richieste della ricorrente di accesso ai documenti e di integrale comuni-cazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibi-lità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informa-zioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Con-trariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una «società di copertura» controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che la mera circostanza che la ricorrente fosse rico-nosciuta come filiale della NIOC sarebbe sufficiente per con-durre conseguentemente all'attribuzione di un vantaggio econo-mico per lo Stato iraniano contrario allo scopo delle misure impugnate. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente violato i diritti della difesa della ricorrente ed infine avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

### Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Bank Mellat/ Consiglio

(Causa T-160/13)

(2013/C 147/45)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwal-la, P. Reddy, F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio <sup>(1)</sup>; e/o
- annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio nella parte che riguarda la ricor-rente; e
- dichiarare l'articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup> inapplicabile alla ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'inter-ruzione delle relazioni finanziarie non costituisce una «mi-sur[a] necessari[a]» e quindi è priva di qualsiasi base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE in quanto non è ragionevol-mente connessa allo scopo della politica estera in questione.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie è in ogni caso spro-porzionato rispetto alla politica estera asseritamente con-dotta e di conseguenza è priva di qualsiasi di base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'inter-ruzione delle relazioni finanziarie è contraria ai principi generali del diritto dell'Unione ed all'articolo 215, paragrafo 3, TFUE in particolare, ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di non arbitrarietà ed alla condizione che le sanzioni contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'in-terruzione delle relazioni finanziarie viola i suoi diritti di proprietà, il suo diritto di esercitare attività commerciali, le libertà di circolazione dei capitali ed il principio di propor-zionalità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 34)

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L282, pag. 58).

### Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

(Causa T-162/13)

(2013/C 147/46)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrenti:* Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlino, Germa-nia); Kletterhallenverband Klever e.V. (Lipsia, Germania); Neoliet Beheer BV (Son, Paesi Bassi); e Pedriza BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. von Oppen e A. Gerdung, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, C(2012) 8761 def., avente ad oggetto gli aiuti di stato SA.33952 (2012/NN) — Germania, impianti di arrampicata del Deutscher Alpenverein;

— condannare la convenuta alle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Nell'ambito di questo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente dichiarato gli aiuti in questione compatibili con il mercato, dato che non sussistono i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Le ricorrenti fanno valere che gli aiuti non perseguono un obiettivo di interesse comune. A tale proposito, esse aggiungono che un siffatto interesse si ha solo in presenza di una situazione di mancato funzionamento del mercato, che nella fattispecie manca. Le ricorrenti affermano altresì che non sussiste alcuna compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Secondo le ricorrenti tali aiuti non sono inoltre idonei a risolvere i problemi relativi all'efficienza del mercato. Ancora, tali aiuti non esplicherebbero effetti incentivanti. La Commissione si sarebbe limitata a presupporre simili effetti incentivanti. Viepiù, gli aiuti non sarebbero adeguati. La Commissione si sarebbe limitata a presupporre che le autorità nazionali avrebbero garantito la proporzionalità dei singoli aiuti e avrebbe erroneamente fondato tale presunzione sullo status di utilità pubblica dell'associazione in questione. Le ricorrenti lamentano inoltre l'erronea valutazione del bilanciamento effettuata dalla Commissione. La Commissione non avrebbe posto a confronto gli effetti negativi e quelli positivi degli aiuti. Infine, a tale proposito viene affermato che, in caso di dubbio, gli aiuti alle imprese (e gli aiuti di cui è causa sono soprattutto aiuti alle imprese) sono ritenuti incompatibili con il mercato interno.

- 2) Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della mancata apertura di un procedimento di indagine formale

A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente omissso di aprire il procedimento di indagine formale, nonostante le serie difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Un indice di tali serie difficoltà sarebbe la lunga durata del procedimento preliminare di esame, nella fattispecie, superiore a un anno. Inoltre, la Commissione non avrebbe assicurato lo svolgimento di un'indagine sufficiente con riguardo ai fatti necessari ai fini della valutazione. Ad avviso delle ricorrenti, l'indagine necessaria ed approfondita del mercato degli impianti di arrampicata avrebbe potuto essere effettuata unicamente nell'ambito del procedimento di indagine formale. Inoltre, le denunce esaminate dalla Commissione avrebbero sollevato questioni giuridiche di spessore in ordine agli aiuti alle attività economiche di associazioni di utilità pubblica. Le ricorrenti sostengono altresì di essere, in quanto imprese e/o associazioni di imprese concorrenti, «interessate» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999, e di avere un diritto a presentare osservazioni in seno al procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, diritto del quale sono state private a causa della illegittima omissioni dell'apertura del del procedimento.

### Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sun Capital Partners/UAMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

(Causa T-164/13)

(2013/C 147/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Sun Capital Partners, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: P.-A. Dubois, solicitor, D. Alexander, QC e F. Clark, barrister)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sun Capital Partners Ltd (Londra, Regno Unito)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso; e/o
- rinviare il caso per ulteriore riesame da parte della commissione di ricorso;
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare la Sun Capital Partners Ltd alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui la Sun Capital Partners Ltd intervenga nel presente procedimento.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «SUN CAPITAL» — registrazione di marchio comunitario n. 2 942 654

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la controinteressata

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti agli articoli 53, paragrafo 1, lettera c), e 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

*Decisione della divisione di annullamento:* dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso